Conto corrente con la Posta | Anno 78° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 1719.

Proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 782;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2278;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, convertito nella legge 7 giugno 1928, n 1780;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1237;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1937 il termine di costruzione fissato al 31 dicembre 1936 dal cennato R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868;

Ritenuta la necessità di prorogare altresì alla stessa data del 31 dicembre 1937, a favore degli Enti costruttori di case popolari ed economiche fruenti di contributo dello Stato, il termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per le nuove costruzioni o le ricostruzioni di case;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di costruzione fissato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, è prorogato al 31 dicembre 1937 agli effetti, sia della concessione del contributo per case popolari ed economiche, sia dell'applicazione del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modifiche.

E' parimenti prorogato al 31 dicembre 1937 il termine fissato al 31 dicembre 1936 dalla legge 13 giugno 1935, n. 1237, per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per le nuove costruzioni o ricostruzioni di case che si eseguono col contributo dello Stato.

La proroga al 31 dicembre 1937 del termine di costruzione agli effetti indicati nei due precedenti commi, è subordinata alla condizione che il decreto di concessione di contributo sia registrato alla Corte dei conti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1720.

Aumento di posti nella carriera diplomatico-consolare ed assunzione di candidati dichiarati idonei nel concorso per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il ruolo organico della carriera diplomatico-consolare approvato con la legge 2 giugno 1927, n. 862, e con i Regi decreti 14 agosto 1931, n. 1354, 30 ottobre 1935, numero 1942, e 9 luglio 1936, n. 1487;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare alle esigenze del servizio il ruolo organico anzidetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera diplomatico-consolare è aumentato di 2 posti di grado 4° (consoli generali di 1ª classe) e di 1 posto di grado 5° (consoli generali di 2ª classe).

Art. 2.

E' autorizzata l'assunzione in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1936-XV, oltre quelli nominati con decreto Ministeriale del 14 giugno 1937-XV.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° luglio 1937-XV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS.ma Ausiliatrice annessa all'Istituto « Don Bosco », in Trapani.

N. 1721. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Trapani in data 1° gennaio 1936, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS.ma Ausiliatrice annessa all'Istituto « Don Bosco », in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1722.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia dell'Ordine Basiliano di S. Giosafat, con sede in Roma.

N. 1722. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia Generalizia dell'Ordine Basiliano di S. Giosafat, con sede in Roma, piazza Madonna de' Monti, n. 3.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1723.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, in Camarone di Brembilla (Bergamo).

N. 1723. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Bergamo in data 5 marzo 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, in Camarone di Brembilla (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1724.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Martino d'Albaro, in Genova.

N. 1724. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Martino d'Albaro, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1725.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Romana dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con Casa generalizia in Roma.

N. 1725. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con Casa generalizia in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari nella provincia di Pola con sede in Trieste è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola » con sede in Pola;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge, e giusta l'art. 4, lettera *a*) dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori gr. uff. Carlo Perusino e comm. Luigi Draghicchio sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola, con sede in Pola.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 212.

(3496)

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 24 maggio 1937, con il quale il signor ing. Carlo Ferrari è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena;

Considerato che il su nominato sig. ing. Carlo Ferrari si è reso dimissionario dalla cennata carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. avv. Wainer Bonomi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Modena in sostituzione del predetto signor ingegnere Carlo Ferrari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1937 - Anno XV
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 345.

(3482)

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 10 maggio 1937-XV, con il quale il sig. cav. uff. Luigi Corbelletti è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano;

Considerato che il su nominato sig. cav. uff. rag. Luigi Corbelletti ha rassegnate le dimissioni dalla cennata carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. ing. Alessandro Rota è nominato presidente dello Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano in sostituzione del predetto sig. cavaliere uff. rag. Luigi Corbelletti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 202.

(3483)

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1912, n. 4092, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ferrara;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici comprendente corsi d'acqua omessi nell'elenco principale suddetto;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge presso l'ufficio del Genio civile di Ferrara durante la quale fu avanzata opposizione, in data 3 luglio 1924, dal comune di Comacchio contro l'iscrizione nello schema di elenco suppletivo della Valle di Mezzano e del Canale Caldirolo, vantando il Comune diritti di proprietà su dette acque;

Ritenuto che, posteriormente, il commissario prefettizio del comune di Comacchio faceva pervenire al Ministero dei lavori pubblici una memoria illustrativa corredata da varii documenti portante la data 27 agosto 1925 per maggiormente esplicare i motivi di opposizione all'iscrizione della Valle di Mezzano e del Canale Caldirolo nell'elenco suppletivo e per far presenti i danni che da tale iscrizione deriverebbero al Comune;

Considerato che, come risulta dai documenti prodotti dal Comune, le Valli di Comacchio, formate ab antiquo per opera dei Comacchiesi, furono dal Governo degli Estensi prima e dal Governo pontificio poi considerate come sostanza pubblica, tanto che lo sfruttamento di esse a scopo di pesca veniva dal Governo concesso in corrispettivo di annuo canone agli stessi Comacchiesi;

Che Napoleone Bonaparte con istromento 11 luglio 1797 vendette le Valli al Comune e al popolo di Comacchio per il prezzo di un milione di tornesi e per l'annua prestazione di di 20 mila tornesi, con facoltà di affrancazione;

Che il Governo austriaco, occupata la Romagna, lasciò l'amministrazione delle Valli nelle mani di una speciale deputazione di cittadini di Comacchio; che il Governo pontificio dopo la restaurazione dato che l'amministrazione delle Valli era passiva, aiutò il Comune con speciali sovvenzioni e in seguito dichiarò nulla la vendita stipulata dal Governo francese e, nonostante le impugnative dei Comacchiesi, si impossessò di fatto dell'Amministrazione delle Valli, che così passarono al Governo italiano;

Che mediante convenzione tra le finanze dello Stato e il Municipio di Comacchio approvata con legge 7 luglio 1868, n. 4478, si stabilì che il possesso e l'amministrazione delle Valli di Comacchio ritornavano a quel Comune;

Che all'art. 1 di detta convenzione è dichiarato che lo Stato immette il comune di Comacchio nella libera amministrazione delle Valli al medesimo cedute coll'istrumento del 1797;

Che con i successivi articoli si regolò il trapasso dell'amministrazione, del personale e del materiale e si stabilì che il Comune avrebbe soddisfatto in 20 annualità, a decorrere dal 1° luglio 1882, il residuo prezzo di 400 mila tornesi dovuto in base al citato stromento del 1797 e che lo Stato per mettere il Comune in grado di amministrare e migliorare le Valli avrebbe investito in rendita pubblica a favore del Comune la somma di L. 670.000, vincolata a favore dello Stato per l'adempimento dell'obbligazione del Comune relativa al residuo debito;

Considerato che tali precedenti storici non ostano a che la Valle del Mezzano venga inscritta nell'elenco delle acque pubbliche a norma dell'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che dai citati documenti esibiti risulta che sin da epoca anteriore al X secolo i Governi del tempo considerarono e trattarono la suddetta Valle come demanio pubblico, sicchè tale era quando le Romagne furono sottoposte al Governo francese, e la citata cessione o vendita effettuata dal suddetto Governo giustamente fu dichiarata nulla dal successivo Governo pontificio almeno in quanto trasferiva la proprietà, essendo principio fondamentale del diritto romano, intermedio e moderno che le cose demaniali sono inalienabili ed imprescrittibili;

Considerato che la citata legge del 1868 nella sua letterale espressione non lascia dubbio che la convenzione con essa approvata non trasferiva la intrasferibile proprietà della Valle di Mezzano ma soltanto il possesso e l'amministrazione di esso, e che pertanto restava impregiudicata la questione della proprietà che sebbene il Comune con detta convenzione si obbligò a pagare la somma residua cui si era impegnato nell'atto stipulato col Governo francese, tale atto non poteva valere come si è detto, una vera e propria vendita e può solo considerarsi come una concessione perpetua dello sfruttamento della Valle per la quale il Comune si era obbligato a pagare quel corrispettivo;

Considerato che la stessa efficacia deve attribuirsi alla convenzione approvata con la legge 7 luglio 1868;

Considerato che gli antichi titoli di acquisto posti in essere in altri tempi e sotto l'impero di antiche legislazioni non possono essere invocati a fondamento di un diritto di proprietà incompatibile con la natura di cosa demaniale, salvi i diritti d'uso;

Considerato che solo per legge può il demanio pubblico convertirsi in proprietà privata, ma che tale conversione per la Valle di Mezzano non si può evincere dalla citata legge del 1868;

Considerato pertanto che i titoli invocati dal Comune non dimostrano e non possono dimostrare che la Valle del Mezzano sia nel suo patrimonio e non possa iscriversi nell'elenco delle acque pubbliche;

Considerato che la Valle di Mezzano è un lago vero e proprio;

Che sono demaniali tutti quei laghi che comunque abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Che l'importanza del lago di Mezzano è evidente e che non può dubitarsi della sua attuale destinazione ad usi di pubblico e generale interesse, quali la pesca praticata su larga scala, e la raccolta degli scoli delle bonifiche del secondo e terzo circondario della provincia di Ferrara e dell'8° bacino della bonifica litoranea ravennate, scoli inscritti già nell'elenco delle acque pubbliche, nonchè infine la navigazione, per quanto limitata;

Considerato che non basta osservare che alla raccolta degli scoli potrebbe provvedersi con apposito canale, dovendosi giudicare della demanialità del lago, in base alle funzioni che esso attualmente compie, e ciò a prescindere dal rilevato importantissimo uso della pesca e della navigazione;

Considerato che anche il canale Caldirolo deve essere dichiarato pubblico essendo anche esso navigabile;

Che a torto il comune di Comacchio invoca anche la cosidetta legge Galli e cioè l'ordinanza 13 settembre 1854 che altro scopo non ha che di reprimere il contrabbando della pesca;

Considerato che per tutte le anzidette ragioni l'opposizione del comune di Comacchio non merita accoglimento;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1760 del 15 giugno 1925, e n. 34 del 15 gennaio 1926;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ferrara, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1937 - Anno XV. Registro n. 19 Lavori Pubblici, foglio n. 52.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		VERSANTE ADRIATICO		
1	Fossa Marina	Valle Mezzano	Argenta	Tutto il suo corso (scolo meccanico canale artificiale).
2	La Valletta (canale)	Id.	Longastrino	Tutto il suo corso (scolo meccanico canale artificiale).
3	Emissario Lorgana	Reno	Argenta	Tutto il suo corso nella prov. dal confine bolognese allo sbocco in Reno (canale raccoglitore della Bonifica Renana).
4	Emissario Menata	Id.	Id.	Tutto il suo corso nella prov. dal confine bolognese allo sbocco in Reno (canale raccoglitore della Bonifica Renana).
5	Fiume Idice	Id.	Id.	Tutto il suo corso nella prov. dal confine bolognese allo sbocco in Reno (canale raccoglitore della Bonifica Renana).
6	Scolo Galavronara	Valle Mezzano	Portomaggiore	Tutto il suo corso (scolo meccanico canale artificiale).
7	Scolo Forcella	Id.	Id.	Tutto il suo corso (scolo meccanico canale artificiale).
8	Valle del Mezzano	Adriatico	Ostellato, Portomaggiore, Argenta. Longastrino, Comacchio	Tutta la sua estensione (valle da pesca navigabile).
9	Canale Caldirolo	Id.	Comacchio	Tutto il suo corso (canale artificiale navigabile).
10	Canale Fossa di Porto	Valle Mezzano	Portomaggiore, Ferrara	Tutto il suo corso (scolo naturale canale artificiale).
11	Canale diversivo di Portomaggiore	Id.	Portomaggiore	Tutto il suo corso (scolo naturale canale artificiale).
12	Canale Pallotta	Adriatico	Comacchio	Tutto il suo corso (canale artificiale navigabile).
13	Canale Marozzo	Canale Pall.	Comacchio, Lagosanto	Tutto il suo corso (canale artificiale navigabile).
14	Collettore Bonifica Ponti	Collettore Trebba	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
15	Collettore Bonif. Trebba	Volano ramo di Marozzo	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
16	Canale della Falce	Adriatico	Mesola	Tutto il suo corso (canale naturale navigabile).
17	Scolo Balanzetta	Canale della Falce	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
18	Canale Pescarina	Adriatico (sacca di Goro)	Mesola	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
19	Canale Bentivoglio (1° tratto) dalla Torre dell'Abate al canale Malea	Canale Malea	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
	Canale Bentivoglio (2° tratto) dal canale Goro al Bella	Canale Bella	Ariano, Berra	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
20	Canale Andio	Canale Bentivoglio	Berra e Copparo	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
21	Canale Montecchio	Canale Andio	Copparo	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
22	Canale Seminiato	Canale Bentivoglio	Ariano, Iolanda di Sav.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
23	Canale Malpiglio Nuovo	Canale Leone	Codigoro, Copparo, Iolanda	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
24	Canale Leone	Volano	Codigoro, Iolanda, Berra	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
25	Canale Trotto	Canale Leone	Iolanda, Codigoro	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
26	Canale Ippolito (1° tratto) dal canale Goro alla strada comunale di Mesola.	Canale Malea	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
	Canale Ippolito (2° tratto) dal canale Goro al canale Leone.	Canale Bella	Id.	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
27	Canale Boscarolo Cisi	Canale Leone	Codigoro, Iolanda	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
28	Canale Vergovara	Canale Boscarolo	Formignana	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
29	Canale Collettore Acque Alte	Canale Leone	Codigoro, Iolanda	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
30	Canale Collettore Acque Basse	Stabilimento idrovoro nel Volano	Codigoro	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
31	Fossa di Formignana	Collettore acque alte	Formignana	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
32	Canale Galvano	Id.	Migliarino, Massafiscaglia	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
33	Canale Goro	Id.	Ariano, Codigoro, Iolanda	Tutto il suo corso (canale per uso di derivazione).
34	Canale Bella	Callettore acque basse	Codigoro	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
35	Canale Malea vecchio e nuovo	Collettore acque basse	Codigoro	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
36	Canale Malpiglio vecchio	Canale Trotto	Iolanda	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
37	Canale Foscari	Canale Leone	Iolanda, Berra	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
38	Canale Goro	Id.	Iolanda	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
39	Canale Bulgarello	Collettore acque alte	Migliarino	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico e canale di derivazione).
40	Collettore principale Bonifica S. Antonino	Volano	Ferrara	Tutto il suo corso (canale artificiale scolo meccanico).
41	Canale emissario acque basse bonifica Crevalcore	Panaro	Bondano	Dallo sbocco in Panaro al confine Modenese (canale artificiale scolo meccanico).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

(3418)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 settembre 1937-XV.

Norme per i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Danimarca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 maggio 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1936, che reca le norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Danimarca;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 24 ottobre 1936, che reca le norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Danimarca, emanate in dipendenza del Modus Vivendi stipulato dai due Governi, continueranno ad aver vigore in dipendenza dell'Accordo stipulato in Roma fra gli stessi Governi.

Art. 2.

L'art. 14 del decreto summenzionato è così modificato:

« L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Danmarks Nationalbank sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il funzionamento dell'accordo stipulato fra i due Governi ».

Art. 3.

L'art. 15 viene così sostituito:

« Il presente decreto ha vigore dal 9 luglio 1937 ».

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(3540)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pola, con sede in Trieste, come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 484, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Istria Orientale con sede in Trieste, fu riconosciuto come corpo morale;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936 col quale venne approvato il nuovo statuto organico del detto Ente, in base al quale l'ente stesso assume la nuova denominazione di « Istituto autonomo per le case popolari nella provincia di Pola » con sede in Trieste;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Ente come Istituto autonomo per la provincia di Pola ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Ente con delibera 6 febbraio 1937;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari nella provincia di Pola, con sede in Trieste, è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pola », con sede a Pola.

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3497)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1937-XV.

Caratteristiche delle cartoline postali senza vignetta da centesimi 75 e 75 + 75.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932, n. 965, che autorizza la emissione delle cartoline senza vignette semplici da centesimi 15, 30 e 75, e con risposta pagata da centesimi 15+15, 30+30, e 75+75;

Riconosciuto opportuno di emettere le cartoline senza vignetta da centesimi 75 e 75+75;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Le cartoline postali senza vignetta da centesimi 75 e 75+75 sono stampate con inchiostro rosso su cartoncino di colore avorio chiaro, nelle dimensioni di millimetri 105 per 150.

1° La cartolina semplice da centesimi 75 nel recto presenta, in alto, la dicitura « Cartolina postale — Carte postale » con a destra il francobollo da centesimi 75 e sotto lo stemma ufficiale dello Stato.

Il resto del recto è diviso in due parti da una linea perpendicolare, la parte sinistra è in bianco ed è riservata alla corrispondenza, la parte destra porta quattro linee orizzontali ed è destinata all'indirizzo.

2° La cartolina con risposta pagata da centesimi 75+75 è costituita da due cartoline accoppiate con caratteristiche identiche a quelle delle cartoline semplici da centesimi 75, meno nelle diciture, che sono: « Cartolina postale con risposta pagata — Carte postale avec réponse payée » per la prima parte, e per la seconda « Cartolina postale risposta — Carte postale réponse ».

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1937-XV.

Norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino delle merci varie del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927 che affida al predetto Ufficio del lavoro portuale la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1930 che attribuisce allo stesso Ufficio del lavoro portuale la gestione del magazzino delle merci varie esistente nel porto di Savona;
Su proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda predetta;
Uditi i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino delle merci varie del porto di Savona.

Roma, addì 29 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Benni.

Norme e tariffe per il temporaneo deposito di merci nel magazzino delle merci varie del porto di Savona.

Art. 1.

L'Ufficio del lavoro portuale di Savona, che nel presente regolamento sarà indicato col nome di Azienda, in applicazione del decreto interministeriale 24 febbraio 1930, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1930, provvede a disciplinare il temporaneo ricovero delle merci nel magazzino esistente sulle calate settima e ottava del porto.

Art. 2.

Il magazzino predetto è destinato al temporaneo ricovero delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all'imbarco.
Di regola la sosta è permessa per il tempo necessario perchè la merce sia imbarcata o trasportata per via di terra, con un massimo di giorni sessanta. Al termine di tale periodo resta in facoltà dell'Azienda di consentire proroghe, quando si prevedano disponibilità di spazi vuoti.

Art. 3.

Sono in maniera assoluta escluse dalla sosta le merci infettanti e quelle infiammabili, esplosive o fulminanti, tali classificate dal regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose (R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, e successive modificazioni).
Sono, inoltre, normalmente escluse dalla sosta le merci corrosive e velenose, fermentescibili e tensive, facilmente o spontaneamente combustibili o alimentanti la combustione, nonchè quelle insalubri o divenute tali, avariate, facilmente deperibili, soggette a colaggio, tramandanti cattivi odori o che comunque possano essere dannose alle altre merci. L'Azienda si riserva, peraltro, la facoltà di consentire l'introduzione delle dette merci, abbreviando il termine di sosta fissato dall'articolo precedente e dettando, caso per caso, norme particolari.
Coloro che, mediante false dichiarazioni, introducessero nel magazzino merci la cui sosta sia vietata, saranno tenuti alla immediata rimozione della merce e saranno inoltre passibili delle penalità stabilite dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 4.

Dalla sosta nel magazzino sono normalmente escluse anche le merci a rinfusa, quelle in colli pesanti o molto ingombranti, nonchè quelle che possono danneggiare le opere murarie o gli impianti del magazzino, e ciò a giudizio insindacabile dell'Azienda.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto interministeriale 24 febbraio 1930, con il permesso di introduzione l'Azienda non concede che l'uso temporaneo dell'area coperta, ma non assume obblighi di custodia o di conservazione della merce, nè responsabilità di alcun genere, per eventuali danni, mancanze o manomissioni, da qualsiasi causa possano derivare.

Art. 6.

Chiunque intenda introdurre merci nel magazzino deve munirsi di un permesso da presentare al magazziniere e deve poi consegnare a questo una distinta della merce, in doppio esemplare, debitamente firmata, compilata su moduli forniti dall'Azienda.
In calce a tale distinta, dopo effettuata l'introduzione, deve indicarsi se fra le partite introdotte si trovino colli incompleti o scondizionati o merci avariate.
Ogni distinta deve riferirsi a partite di merci introdotte da una sola ditta nello stesso giorno e che siano provenienti o destinate ad un'unica nave.
Un esemplare della distinta viene restituita, dopo l'introduzione, al depositante, col visto del magazziniere.
Le disposizioni del presente articolo hanno lo scopo di giovare all'interesse generale del servizio, ma non pregiudicano per nulla le disposizioni dell'articolo precedente, che esonerano l'Azienda da ogni responsabilità circa la custodia e la conservazione della merce.

Art. 7.

È vietato depositare merci, o altrimenti ingombrare gli spazi necessari per poter liberamente aprire o chiudere i serramenti.
È vietato addossare le merci alle pareti o alle colonne lungo le quali sia stabilito il transito delle persone o delle cose.
È vietato l'ingombro o l'occupazione, anche temporanea, con merci o qualsiasi altro oggetto, degli spazi riservati alla circolazione e alle manovre ferroviarie.
Le merci devono essere accatastate a regola d'arte.

Art. 8.

Non è permessa l'introduzione di merci in cattivo stato di condizionamento o d'imballaggio, e, qualora l'Azienda eccezionalmente lo consentisse, il depositante è tenuto a provvedere per l'immediato ricondizionamento. In caso contrario il lavoro viene fatto d'ufficio a spese del depositante.

Art. 9.

Quando per eseguire visite doganali o perizie o per altre esigenze commerciali, quali ad esempio il ricondizionamento delle merci, fossero chiesti spazi per compiervi rimozioni, tali spazi saranno concessi entro il limite del possibile e senza compenso speciale. Però, in tali casi, l'Azienda potrà ordinare che il maggiore spazio venga sgombrato entro il termine che riterrà di stabilire e le ditte dovranno provvedere in conseguenza per il riaccatastamento delle merci nei punti e nei modi indicati dal personale dell'Azienda.
Ove gli interessati non ottemperassero alle istruzioni e alle direttive del detto personale, sarà provveduto d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 10.

Tutte le operazioni di carico, scarico, ricarico, accatastamento della merce e qualsiasi altra analoga od accessoria devono essere eseguite a cura e a spese delle parti interessate, servendosi degli operai portuali, in base alle norme e tariffe stabilite dall'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 11.

Chi intenda ritirare la merce deve presentare al magazziniere la distinta di deposito, di cui all'art. 6, in suo possesso. Tanto su questa come su quella a mani del magazziniere deve segnarsi le merci ritirate e apporre la propria firma.

Art. 12.

Le operazioni di introduzione e di ritiro, nonchè quelle di rimozione, movimento, accatastamento, ecc. sono permesse nei giorni feriali durante l'orario normale di lavoro in porto. Possono essere consentite anche nei giorni festivi, in ore extra e di notte, previa domanda alla Azienda, almeno un'ora prima del termine dell'orario normale e verso pagamento dei diritti indicati in tariffa.

Art. 13.

Il personale dell'Azienda addetto al magazzino vigilerà a che il movimento delle merci sia fatto ordinatamente e secondo le disposizioni impartite e siano rispettate le norme del presente regolamento.
Esso terrà nota, descrivendole su appositi registri e bollettari, delle singole partite di merci giornalmente ritirate, per l'applicazione della tariffa di sosta e per ogni altra esigenza d'ufficio.
Terrà pure nota di ogni fatto o circostanza che presenti motivo di rilievo.

Art. 14.

L'Azienda si riserva in ogni caso e in ogni momento la facoltà di ordinare movimenti, rimozioni, accatastamenti trasporto di merce, quando ciò sia richiesto da esigenze di carattere generale, e di dar corso di ufficio ai provvedimenti ordinati, a spese del depositante, quando questi sia inadempiente.

Art. 15.

È vietato fumare o accendere fuochi o lumi nell'interno del magazzino. Nel magazzino stesso è pure vietato l'ingresso alle persone estranee al servizio e allo svolgimento delle operazioni, senza il permesso del personale dell'Azienda.
Contro i contravventori si procederà ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile.

Art. 16.

La liquidazione dei diritti di sosta, in base alla tariffa annessa al presente regolamento, ha luogo immediatamente dopo il ritiro della merce, oppure a mese scaduto, se la sosta dovesse durare più di un mese.

I diritti debbono essere pagati dai depositanti entro tre giorni dalla presentazione della relativa bolletta. Trascorso detto termine si applicherà una penale dell'uno per mille sull'importo e per ogni giorno di ritardo.

A garanzia dei diritti dovuti l'Azienda ha facoltà di chiedere che sia effettuato un congruo anticipo all'atto della presentazione della domanda di introduzione o prima del ritiro della merce e di non permettere, in caso di mancato versamento dell'anticipo, l'inizio delle operazioni, lasciando a carico del depositante ogni conseguente responsabilità.

Art. 17.

L'Azienda può negare il permesso di ricoverare merci nel magazzino o sospenderlo, se già concesso, a quelle ditte o persone che risultassero in ritardo nel pagamento di precedenti operazioni o in contravvenzione al presente regolamento.

Art. 18.

L'Azienda si riserva la facoltà di esaminare richieste di abbonamento alla sosta per le sole merci destinate all'esportazione, che garantiscano un notevole e costante traffico, fissando, di volta in volta, patti e condizioni particolari, che dovranno essere approvati dal Comitato esecutivo dell'Azienda.

Art. 19.

Le infrazioni al presente regolamento, nonchè agli ordini dati dai funzionari dell'Azienda, salvo quanto disposto dall'art. 15, saranno passibili di una penalità corrispondente all'importo di dieci giornate di sosta calcolate sulle partite cui si riferisce l'infrazione, con un minimo di L. 10, e ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni stabilite da leggi vigenti.

TARIFFE.

1° *Tariffa generale:*

per i primi 15 giorni di sosta: L. 0,08 per tonnellata e per giorno, con un minimo di L. 2.
dal 16° al 30° giorno: L. 0,15 per tonnellata e per giorno.
dal 31° al 60° giorno. L. 0,30 per tonnellata e per giorno.

2° *Merci voluminose* (con peso inferiore a 250 kg. per metro cubo) tariffa doppia di quella sopraindicata.

3° *Automobili e camions* imballati o no: L. 1 per ogni macchina o cassone e per ogni giorno di sosta.

4° *Legname in tavole* (consentito deposito subordinatamente al collettame e solo ai piani superiori): L. 0,675 per metro quadrato e per quindicina indivisibile.

5° Quando ai termini dell'art. 2 del regolamento sia consentita una sosta di durata superiore a sessanta giorni, per il periodo dal 61° giorno in poi sarà applicata la tariffa di L. 0,60 per tonnellata e giorno.

6° *Supplementi* divisibili fra tutte le ditte che contemporaneamente eseguono operazioni:

Extra diurno in giorni feriali L. 8 per ora.
Extra diurno in giorni festivi L. 8 per ora con un minimo di L. 16.
Extra notturno (dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo) in giorni feriali e festivi L. 12 per ora.
Servizio luce in orario extra, aumento di L. 5 per ora.
I supplementi orari sopra indicati sono divisibili in mezze ore.

APPENDICE

Elenco esemplificativo delle merci escluse, in via assoluta o in via normale, dalla sosta, ai termini dell'art. 3 del presente regolamento.

1° MERCI ESCLUSE DALLA SOSTA IN MODO ASSOLUTO:

Merci infettanti: Letame, orine, materie fecali, carniccio non incalcinato, grassumi, nervi e tendini, ossa corna e unghioni non perfettamente scarniti, residui di macellerie, pesci guasti o avanzi di pesci, vesciche o budella fresche e simili materie di odore disaggradevole e soggette a putrefazione.

Merci inflammabili: Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura maggiore di 21° (alcoolici con 60 % in volume o meno di alcool, petroli comuni, olii minerali bollenti a meno di 200° corrispondenti in pericolosità al petrolio comune).

Liquidi che emettono vapori infiammabili a temperatura inferiore a 21° (alcoolici con più di 60 % in volume di alcool, petroli leggeri, benzine, etere, essenze, solfuro di carbonio).

Merci solide facilmente infiammabili, per sfregamento, per contatto di acqua o per mancanza di liquidi che le preservino (fiammiferi, fosforo rosso, fosforo bianco, fosfuro di calcio, sodio, potassio, ecc.).

Merci esplosive e fulminanti: Capsule ordinarie, bossoli con capsule, micce, spolette, inneschi di spolette, granate, acido picrico, polvere nera, miscugli pirotecnici, picrati non esplodenti all'urto, cartocci per artiglierie, fuochi di artificio e simili munizioni cariche di polvere.

Fulmicotone umido, fulmicotone secco, inneschi di fulmicotone e polveri analoghe, dinamite e polveri analoghe, esplosivi con clorati.

Capsule e spolette detonanti, fulminato di mercurio, nitroglicerina, picrati esplodenti all'urto, fulminati di argento e di oro. ecc.

(Le merci sopraelencate sono comprese nelle categorie I, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIV-*bis*, XIV-*ter* della tabella annessa al R. decreto 13 luglio 1903, n. 361).

2° MERCI NORMALMENTE ESCLUSE DALLA SOSTA (per le quali l'introduzione nel magazzino è subordinata a domanda scritta degli interessati e a concessione speciale dell'Azienda, a giudizio insindacabile della stessa):

Merci corrosive, caustiche, velenose: acidi minerali, bromo, liscive caustiche allo stato liquido e simili sostanze corrosive; piante ed animali velenosi; prodotti chimici e colori molto velenosi.

(Categoria II della tabella annessa al R. decreto 13 luglio 1903, n. 361).

Merci combustibili: Combustibili e facilmente accensibili (carbone, legna, torba, formelle di carbone o di torba; fibre vegetali tessili e loro cascami, ritagli di carta, lana meccanica, paglia, trucioli, scorza di alberi, sughero, fieno, crine vegetale, ecc.).

Grassi e simili; alimentanti la combustione (cera, stearine, resina, bitume, asfalto, catrame, olii vegetali, olii animali, olii minerali bollenti a più di 200°, vernici grasse, nitro benzina, fenolo, zolfo, clorati, nitrati, permanganati, cromati, ecc.).

Merci soggette a combustione spontanea o che accese bruciano vivamente (fibre tessili e tele, cascami, carta, paglia, fieno e simili quando siano umidi oppure intrise di olio, grassi e resine; seta nera torta in matasse, sansa carbonizzata, carbonella, nero fumo, fuliggine, ecc.).

(Categorie III, IV, V e VI della tabella annessa al R. decreto 13 luglio 1903, n. 361).

Merci fermentescibili e tensive: Merci che in determinate circostanze possono produrre lo scoppio dei recipienti che le contengono per fermentazione o per decomposizione a contatto dell'acqua (sangue fresco, siero di sangue, mosto, ecc., carburo di calcio, perossido di sodio, ecc.) gas compressi o liquidi (ossigeno, idrogeno, acido solforoso, ammoniaca).

(Categoria VII della tabella annessa al R. decreto 13 luglio 1903, n. 361).

Merci facilmente deperibili: frutta fresca, pesce, provviste alimentari, ecc.

Merci avariate o insalubri, merci soggette a colaggio, merci tramandanti cattivi odori o che comunque possano essere dannose alle altre merci, a giudizio insindacabile dell'Azienda.

Roma, addì 29 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1937-XV.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406;

Visto il decreto interministeriale 22 agosto 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre successivo, registro n. 2, foglio n. 329, col quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani per l'esercizio finanziario 1937-1938 sono chiamati:

quali sindaci effettivi i signori:

Comm. dott. Cordella Luigi, ispettore generale nel Ministero delle corporazioni;

Gr. uff. rag. Di Taranto Modestino, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finnaze;

Comm. rag. Malagoli Evaristo, ispettore generale nel Ministero delle finanze;

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. uff. dott. Bertini Salussé, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Cav. rag. Bertero Romualdo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(3544)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1937-XV.

Autorizzazione all'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani da lire 75 milioni a lire 100 milioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 190, che istituisce l'Azienda Carboni Italiani con sede in Roma;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 1978, che autorizza i Ministri per le finanze e per le corporazioni a consentire, con proprio decreto, l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani fino all'importo complessivo di lire 100 milioni;

Visto l'art. 3 dello stesso R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 1978, il quale stabilisce che all'aumento del capitale dell'azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, gli istituti bancari, di risparmio e di assicurazione, che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale;

Considerato che la partecipazione all'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani da parte degli Istituti che concorsero alla costituzione del capitale di fondazione si è verificata nella misura del 20 per cento;

Decreta:

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani con sede in Roma da lire 75 milioni a lire 100 milioni.

A detto aumento di capitale parteciperanno, per una quota globale del 20 %, i seguenti Istituti:

Istituto nazionale delle assicurazioni per . L. 2.500 000
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per . . . . » 2.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3543)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che, in data 13 ottobre 1937-XV, S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

(3545)

S. E. il Ministro per le finanze in data 14 ottobre 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1615, concernente provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma.

(3546)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 13 ottobre 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, relativo ai provvedimenti per le ferrovie concesse ed altri pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.

(3547)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica.

(3548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio di bonifica Atesino S. Michele Sacco (Trento).

Con decreto Ministeriale 6 ottobre 1937-XV, n. 4285, è stata riconosciuta, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio di bonifica Atesino San Michele Sacco, con sede in comune di Egna (provincia di Trento).

(3534)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario delle Vallate del Greve ed Ema (Firenze).

Con R. decreto 9 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo, al registro 13, foglio n. 102, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario delle Vallate del Greve ed Ema, ricadenti in territorio dei comuni di Firenze, Greve Impruneta, Bagno a Ripoli e San Casciano, in provincia di Firenze.

(3535)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Media dei cambi e dei titoli
del 13 ottobre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,20
Francia (Franco)	63,60
Svizzera (Franco)	437,35
Argentina (Peso carta)	5,71
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,51
Danimarca (Corona)	4,2055
Norvegia (Corona)	4,7335
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	359,40
Svezia (Corona)	4,857
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5791
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,102
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	72,575
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,60
Rendita 5 % (1935)	93,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,75
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,80

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1937, n. 239, rubrica « Presentazione di decreti-legge al Parlamento », e nel corpo della *Gazzetta* stessa a pagina 3776, figura il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1494, recante modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con Regio decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

Si rettifica il numero della raccolta del decreto-legge suddetto che deve essere il *1382* e non il 1494.

(3549)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serra S. Quirico, Staffolo (Ancona), Altidona, Monsampietrangeli, Montefalcone Appennino, Montalto Marche, Monsampolo del Tronto, Ripatransone, S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Serra S. Quirico, Staffolo (Ancona), Altidona, Monsampietrangeli, Montefalcone Appennino, Montalto Marche, Monsampolo del Tronto, Ripatransone, S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3469)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietradefusi (Avellino), Frigento (Avellino) e Rivello (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Addonizio Angelo Raffaele fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietradefusi (Avellino);

Avv. Schettino Guido fu Rocco, per la Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino);

Annichino Emanuele fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3470)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cassano Murge (Bari) e di Sansevero (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Gentile Carlo fu Luca, per la Cassa comunale di credito agrario di Cassano Murge (Bari);

Curtotti Donato fu Gerardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Sansevero (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3471)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Bologna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Bologna secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 10 dicembre 1937-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(3519)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattordici borse di studio per studenti iscritti negli Istituti tecnici a indirizzo minerario di Agordo, Caltanissetta, Iglesias, Massa Marittima, nell'anno scolastico 1937-38.

1. — E' indetto un concorso a quattordici borse di studio poste a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale dalla Società « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, per studenti degli Istituti tecnici a indirizzo minerario di Agordo, Caltanissetta, Iglesias, Massa Marittima.

2. — L'assegnazione delle borse in relazione alle esigenze dei vari Istituti, verrà effettuata da una Commissione così costituita:

Presidente: un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale;

Membri: un funzionario del Ministero delle corporazioni; il presidente della Montecatini o persona da esso designata.

3. — Ogni borsa di studio consiste in un assegno annuale di L. 3000 (tremila) da corrispondere in dieci rate mensili posticipate a cominciare dal 31 ottobre al 31 luglio.

L'assegno mensile verrà corrisposto altresì nell'intervallo scolastico (agosto e settembre) qualora i beneficiari vengano ammessi a giudizio insindacabile della Società, a trascorrerle in alcuna delle sue miniere.

4. — La distribuzione degli allievi nelle varie miniere è rimessa al giudizio degli organi tecnici della Società i quali si riservano compatibilmente alle esigenze di servizio, di effettuare le assegnazioni in relazione alle precedenti esercitazioni ed ai compiti da svolgere onde gli allievi possano acquistare la conoscenza di differenti giacimenti in modo che il periodo applicativo pratico costituisca un effettivo complemento degli insegnamenti impartiti durante l'anno scolastico.

5. — Qualora nel periodo trascorso in miniera agli allievi vengano forniti l'alloggio ed il vitto gratuiti, l'assegno di cui sopra verrà ridotto a L. 200.

6. — Potranno prender parte al concorso per il conferimento delle borse di studio gli allievi iscritti alla 1ª classe o al corso preparatorio degli Istituti tecnici minerari che ne facciano domanda.

7. — Le domande dovranno pervenire non oltre il 10 novembre del corrente anno al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione tecnica, div. 1ª) corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla 1ª classe o al corso preparatorio d'uno dei quattro Istituti tecnici minerari a favore dei quali vengono istituite le borse di studio;

b) titolo di studio in base al quale l'iscrizione fu ottenuta con l'indicazione dei voti riportati nell'esame sostenuto per conseguirlo;

c) stato di famiglia e titoli e documenti diretti a dimostrare la condizione economica dell'aspirante.

8. — La Commissione in seno al Ministero costituita provvederà all'assegnazione delle borse ai vari Istituti in relazione ai loro rispettivi bisogni. Quindi, fissati preliminarmente i criteri per i giudizi di merito sui titoli degli aspiranti, procederà all'esame di detti titoli formando per ogni Istituto due distinte graduatorie, e cioè una degli aspiranti iscritti alla 1ª classe dell'Istituto tecnico e una degli aspiranti iscritti al corso preparatorio.

Nella compilazione delle graduatorie sarà tenuto conto, a parità di merito, come titolo di preferenza, della condizione di orfano di guerra o figlio di impiegato della Società Montecatini.

In base alle graduatorie così formate la Commissione procederà al conferimento delle borse, tenendo conto anzitutto della graduatoria dei concorrenti iscritti alla 1ª classe dell'Istituto tecnico minerario.

Esaurita con il conferimento agli alunni meritevoli la sopradetta graduatoria, la Commissione disporrà l'assegnazione delle borse rimaste eventualmente disponibili ad alunni del corso preparatorio seguendo l'ordine della seconda graduatoria già formata.

Gli elenchi dei vincitori saranno quindi comunicati ai competenti presidi per la partecipazione agli interessati.

9. — In relazione all'assegnazione delle borse ai vari Istituti la Società provvederà a mettere a disposizione, depositando là somma presso un locale Istituto di credito, quanto occorra per la corresponsione delle borse stesse durante tutto l'anno scolastico.

Per il periodo applicativo, che gli allievi presteranno in miniera, la Società provvederà a rimettere direttamente i fondi occorrenti alla Direzione della stessa.

10. — I candidati che ogni anno avessero superato gli esami previsti dall'ordinamento scolastico con una media inferiore a sette su dieci e che nel periodo applicativo trascorso in miniera abbiano ottenuto delle note caratteristiche soddisfacenti, fruiranno anche negli anni successivi delle borse nella misura di cui sopra sino a regolare compimento degli studi.

11. — La Commissione di cui all'art. 2 potrà, su conforme parere della Società, escludere in ogni e qualsiasi momento dal beneficio della borsa stessa, gli allievi che sia per menomate condizioni fisiche; sia per scarso rendimento scolastico ed applicativo, non si mostrassero meritevoli del beneficio loro concesso.

12. — Essendo necessario integrare la preparazione teorica con la necessaria preparazione sperimentale al fine di fare acquisire ai licenziati periti minerari quella passione per il campo di attività conseguente agli studi compiuti, essi al termine degli stessi, saranno ammessi ad un ulteriore periodo applicativo di tre mesi alle condizioni di cui all'art. 5.

13. — Al termine degli studi minerari e dopo l'ulteriore periodo applicativo la Società, in rapporto alle esigenze del proprio servizio si riserva di assumere fra il proprio personale gli allievi abilitati e ritenuti idonei alle condizioni normalmente praticate al proprio personale.

Costituiranno titoli preferenziali agli effetti di cui sopra la votazione dell'esame finale, il curriculum generale degli studi compiuti e le note informative ottenute nel periodo applicativo trascorso nelle varie miniere.

Il Ministro: BOTTAI.

(3521)

Concorso ad un posto di maestro presso l'Istituto dei ciechi Opere riunite « I. Florio F. ed A. Salamone » in Palermo.

È bandito un pubblico concorso per ambo i sessi per titoli ed esami, al posto di maestro nelle scuole elementari parificate di questo Istituto pei ciechi opere riunite « I. Florio F. ed A. Salamone », in Palermo.

Per essere ammessi al concorso è necessario presentare entro il sessantesimo giorno dalla data del presente bando, domanda legale, indirizzata a Sua Eminenza il signor Cardinale Luigi Lavitrano, Arcivescovo di Palermo, quale presidente dell'Istituto dei ciechi, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il concorrente abbia alla data della scadenza del bando compiuti gli anni diciotto e non superati gli anni trentacinque (1);

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale generale;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica;

5° certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, ovvero da un medico condotto o militare in S.P.E., dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti e da imperfezioni organiche, incompatibili con l'impiego, avvertendosi che le menomazioni fisiche derivanti da cecità e da ferite riportate in guerra non costituiscono motivo di esclusione, quando non siano di ostacolo all'adempimento delle mansioni del servizio;

6° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso;

7° stato di famiglia;

8° certificato da cui risulti che l'aspirante è in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9° attestato dell'Autorità Ecclesiastica da cui risulti che il candidato è di religione cattolica;

10° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole prove;

11° diploma di specializzazione della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi, in Roma;

12° ogni altro documento e titolo comprovanti eventuali meriti, e diritti a preferenza del candidato (la cecità a parità di merito costituirà titolo di preferenza).

I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando. Tanto la domanda, quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; ed ove occorra debitamente legalizzati.

L'Amministrazione giudicherà insindacabilmente sulla ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Le modalità per l'andamento degli esami saranno stabilite dalla Commissione e verranno rese note agli ammessi al concorso, ed anche affisse nelle sale delle prove.

Gli esami avranno luogo in locali e giorni che saranno preventivamente indicati agli ammessi al concorso, i quali dovranno presentarsi agli esami muniti di documento legale di identità personale, con fotografia e firma autenticate.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di pedagogia o di cultura generale.

La prova orale verterà sulle stesse materie indicate per i concorsi al posto di maestri delle scuole elementari pubbliche; tale prova verrà sostenuta nel giorno seguente agli esami scritti.

Il vincitore dovrà entro i quindici giorni della comunicazione assumere la carica, e dimettersi da ogni precedente posto da lui occupato, in caso diverso sarà ritenuto rinunziatario della nomina conseguita.

Il nominato s'intende in ogni caso assunto in prova per un triennio, dopo di che, nulla ostando, verrà nominato titolare.

Il trattamento economico sarà equiparato a quello dei maestri delle scuole elementari del comune di Palermo (e cioè della 3ª categoria) esclusa l'indennità di servizio attivo. Sarà altresì equiparato a quello degli insegnanti delle pubbliche scuole il trattamento di quiescenza e l'orario scolastico. L'onere del trattamento economico sarà così ripartito: l'Amministrazione scolastica statale corrisponderà il 65 per cento degli emolumenti di 5ª categoria, mentre l'Istituto ne corrisponderà il 35 per cento, più la differenza di emolumenti fra la 5ª e la 3ª categoria.

Ai fini degli aumenti quadriennali dello stipendio, per quelli che provengono da altre Amministrazioni, si fa presente che vale soltanto il servizio prestato presso lo stesso Istituto dei ciechi.

La nomina dell'insegnante vincitore del concorso sarà sottoposta alla approvazione del R. Provveditore agli studi.

Palermo, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV

Il Consiglio amministrativo.

(3522)

(1) Questa limitazione di età non si applica: ai maestri delle scuole non classificate; a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, dai Comuni e da Amministrazioni scolastiche; ai maestri ex combattenti; a quelli che abbiano conseguito in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami una votazione complessiva pari od equivalente a punti 105 su 150; a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6 comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635; a coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; ai mutilati ed invalidi per la causa fascista. Lo stesso beneficio è pure esteso a coloro che, in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; a coloro che hanno prestato servizio di legionario fiumano, il quale servizio è equiparato a quello prestato in qualità di ex combattente; a coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti, si trovino, alla data del presente bando, a prestare servizio d'impiego civile da almeno due anni quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Approvazione della graduatoria generale del concorso a 17 posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 15 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1936, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1936-XV, col quale venne indetto un concorso a 17 posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto del 10 marzo 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a 17 posti di inserviente in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute:

Candidato		Punti		Su
1. Savelli Alfredo	con punti	58	su	60
2. Lauri Adolfo	»	54	»	60
3. Langhi Alessandro	»	53	»	60
4. Capitanio Cesare	»	50	»	60
5. Ruspantini Enrico	»	49	»	60
6. Dal Corso Giovanni	»	48	»	60
7. Raimondo Geremia	»	47	»	60
8. Rossi Francesco	»	46	»	60
9. Mammuccari Sigismondo	»	42	»	60
10. Schiantoni Mario (invalido di guerra)	»	41	»	60
11. Marinaro Salvatore (coniug. con 5 figli)	»	41	»	60
12. Vartolo Francesco (coniug. con 2 figli)	»	41	»	60
13. Tascioni Giovanni (coniug. con 1 figlio)	»	41	»	60
14. Trotta Francesco	»	41	»	60
15. Bianciflori Orlando (mutilato di guerra)	»	40	»	60
16. Lazzerini Giuseppe (combattente)	»	40	»	60
17. Canali Felice (combattente)	»	39	»	60
18. Cipolletti Amleto (combattente, coniug.)	»	38	»	60
19. Reali Ivanoe (combattente)	»	38	»	60
20. Calisi Raimondo (invalido di guerra)	»	37	»	60
21. Del Sette Alvaro (croce di guerra)	»	37	»	60
22. Burla Arcangelo (coniug. con 1 figlio)	»	37	»	60
23. Rotili Eriberto (servizio statale)	»	37	»	60
24. De Feo Gaetano	»	37	»	60
25. Battisti Loreto (invalido di guerra, coniugato con 4 figli)	»	36	»	60
26. Marino Vincenzo (invalido di guerra, antemarcia, coniugato con 1 figlio)	»	36	»	60
27. Limiti Claudio (orfano di guerra, coniugato con 2 figli)	»	36	»	60
28. Caldarola Pasquale (orfano di guerra, coniugato con 1 figlio)	»	36	»	60
29. Materasso Domenico (orfano di guerra, antemarcia, nato il 2 luglio 1900)	»	36	»	60
30. Brignocchi Erasmo (orfano di guerra, nato il 6 luglio 1914)	»	36	»	60
31. Campli Costantino (Marcia su Roma, coniugato con 3 figli)	»	36	»	60
32. Santelmo Luigi (croce di guerra, coniugato con 2 figli)	»	36	»	60
33. Ceccarini Renato (combattente, coniugato con 3 figli, servizio statale, nato il 14 agosto 1896)	»	36	»	60
34. Miconi Rinaldo (combattente, coniugato con 3 figli, servizio statale, nato il 22 marzo 1898)	»	36	»	60
35. Ciaglia Mario (antemarcia, combattente, coniugato con 3 figli, nato il 19 aprile 1902)	»	36	»	60
36. De Angelis Giovanni (combattente, coniugato con 2 figli, nato il 23 settembre 1896)	»	36	»	60
37. Glaviano Giuseppe (combattente, coniugato con 2 figli, nato il 20 ottobre 1898)	»	36	»	60
38. Palazzo Domenico (combattente, coniugato con 2 figli, nato il 15 gennaio 1902)	»	36	»	60
39. Rosati Amedeo (antemarcia, combattente, coniugato con 1 figlio, nato il 13 maggio 1895)	»	36	»	60
40. Renzi Nello (antemarcia, coniugato con 1 figlio, nato il 12 febbraio 1903)	»	36	»	60
41. Baiocchi Guido (antemarcia, coniugato con 1 figlio, nato il 26 aprile 1904)	»	36	»	60
42. Santucci Domenico (antemarcia, coniugato con 1 figlio, nato il 30 novembre 1906)	»	36	»	60
43. Quattrocchi Giove (combattente, coniugato, servizio statale)	»	36	»	60
44. Corona Sisto (combattente, servizio statale)	»	36	»	60
45. Comito Carmelo (combattente, nato il 6 dicembre 1897)	con punti	36	su	60
46. Berretta Domenico (combattente, nato il 2 novembre 1898)	»	36	»	60
47. Doddi Augusto (combattente, nato il 1° agosto 1911)	»	36	»	60
48. Brunetti Antonio (coniugato con 2 figli)	»	36	»	60
49. Lombardi Italo (coniugato con 1 figlio)	»	36	»	60
50. Orletti Giuseppe (coniugato, servizio statale, nato il 19 marzo 1906)	»	36	»	60
51. Vitale Pasquale (coniugato, servizio statale, nato il 28 marzo 1910)	»	36	»	60
52. Falcucci Giuseppe (servizio statale, nato l'8 aprile 1910)	»	36	»	60
53. Ferrari Vito (servizio statale, nato il 3 dicembre 1912)	»	36	»	60
54. Grillo Alessandro (servizio statale, nato il 26 aprile 1913)	»	36	»	60
55. Millesi Pietro (servizio statale, nato il 14 ottobre 1916)	»	36	»	60
56. Borettini Mario (nato il 16 luglio 1906)	»	36	»	60
57. Tavella Luigi (nato il 17 novembre 1907)	»	36	»	60
58. Vetere Michele (nato il 30 giugno 1908)	»	36	»	60
59. Di Gregorio Orazio (nato il 12 febbraio 1909)	»	36	»	60
60. Basco Pietro (nato il 6 novembre 1909)	»	36	»	60
61. Papi Dario (nato il 3 luglio 1911)	»	36	»	60

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Savelli Alfredo.
2. Lauri Adolfo.
3. Lanchi Alessandro.
4. Capitanio Cesare.
5. Ruspantini Enrico.
6. Dal Corso Giovanni.
7. Raimondo Geremia.
8. Rossi Francesco.
9. Mammuccari Sigismondo.
10. Schiantoni Mario.
11. Bianciflori Orlando.
12. Lazzerini Giuseppe.
13. Canali Felice.
14. Cipolletti Amleto.
15. Reali Ivanoe.
16. Calisi Raimondo.
17. Del Sette Alvaro.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Marinaro Salvatore.
2. Vartolo Francesco.
3. Tascioni Giovanni.
4. Trotta Francesco.
5. Burla Arcangelo.
6. Rotili Eriberto.
7. De Feo Gaetano.
8. Battisti Loreto.
9. Marino Vincenzo.
10. Limiti Claudio.
11. Caldarola Pasquale.
12. Materasso Domenico.
13. Brignocchi Erasmo.
14. Campli Costantino.
15. Santelmo Luigi.
16. Ceccarini Renato.
17. Miconi Rinaldo.
18. Ciaglia Mario.
19. De Angelis Giovanni.
20. Glaviano Giuseppe.
21. Palazzo Domenico.
22. Rosati Amedeo.
23. Renzi Nello.
24. Baiocchi Guido.
25. Santucci Domenico.
26. Quattrocchi Giove.
27. Corona Sisto.
28. Comito Carmelo.
29. Berretta Domenico.
30. Doddi Augusto.
31. Brunetti Antonio.
32. Lombardi Italo.
33. Orletti Giuseppe.
34. Vitale Pasquale.
35. Falcucci Giuseppe.
36. Ferrari Vito.
37. Grillo Alessandro.
38. Millesi Pietro.
39. Borettini Mario.
40. Tavella Luigi.
41. Vetere Michele.
42. Di Gregorio Orazio.
43. Basco Pietro.
44. Papi Dario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
GUARNERI.

(3465)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.